



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1997**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIACOMO BETTAZZI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1051 del 28 marzo 2019 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giacomo Bettazzi, nato a Firenze (FI) il 21 agosto 1996;

VISTA la nota del 12 novembre 2021 (prot. n. 75874 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giacomo Bettazzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 17 dicembre 2021 (prot. n. 83255 di pari data), 22 febbraio 2022 (prot. n. 13230 del 23 febbraio 2022) e 19 aprile 2022 (prot. n. 27470 di pari data), con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 9 maggio 2022 (prot. n. 31585/22), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giacomo Bettazzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver contraffatto la firma della clientela;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Giacomo Bettazzi, svoltasi in data 21 giugno 2022 in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020, successivamente modificata con delibera n. 1858 del 22 febbraio 2022 – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con nota del 15 giugno 2022 (prot. n. 39373 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con comunicazione del 16 giugno 2022 (prot. n. 39448 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 6 luglio 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 44154/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giacomo Bettazzi e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giacomo Bettazzi, con nota del 21 luglio 2022 (prot. n. 47146 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Giacomo Bettazzi la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
  - la condotta in esame riguarda un esiguo numero di clienti e si configura per ciascuno di essi come un episodio isolato, peraltro concernente modulistica non dispositiva sulla cui base non risultano compiute successive operazioni di investimento;
  - dalla documentazione in atti non risulta che la condotta del consulente fosse diretta ad ottenere uno specifico vantaggio personale ai danni della clientela, né che sia derivato alcun danno effettivo ai clienti coinvolti, dai quali non risulta esser stato presentato reclamo;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal Sig. Giacomo Bettazzi, non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Giacomo Bettazzi che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte, ha tenuto un atteggiamento pienamente trasparente e collaborativo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Giacomo Bettazzi, nato a Firenze (FI) il 21 agosto 1996, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti